



CITTA' D'ERCOLANO

Settore Sviluppo Economico

# Regolamento

## per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

Approvato con delibera CC n.                      del

<a href="#"><u>Articolo 1</u></a>	Oggetto
<a href="#"><u>Articolo 2</u></a>	Definizioni
<a href="#"><u>Articolo 3</u></a>	Campo di applicazione
<a href="#"><u>Articolo 4</u></a>	Competenze
<a href="#"><u>Articolo 5</u></a>	Composizione e nomina
<a href="#"><u>Articolo 6</u></a>	Luogo delle riunioni
<a href="#"><u>Articolo 7</u></a>	Convocazione
<a href="#"><u>Articolo 8</u></a>	Riunione
<a href="#"><u>Articolo 9</u></a>	Parere e votazione
<a href="#"><u>Articolo 10</u></a>	Verbale di riunione
<a href="#"><u>Articolo 11</u></a>	Controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) del TULPS
<a href="#"><u>Articolo 12</u></a>	Modalità e contenuto della domanda
<a href="#"><u>Articolo 13</u></a>	Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente
<a href="#"><u>Articolo 14</u></a>	Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone.
<a href="#"><u>Articolo 15</u></a>	Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) con capienza complessiva superiore a 200 persone.
<a href="#"><u>Articolo 16</u></a>	Immissione rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo
<a href="#"><u>Articolo 17</u></a>	Documentazione tecnica
<a href="#"><u>Articolo 18</u></a>	Compensi e spese di verifica e sopralluogo
<a href="#"><u>Articolo 19</u></a>	Entrata in vigore

## **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141 e seguenti del R.D. 06/05/1940 n. 635, "Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18/6/1931 n° 773)", così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28/5/2001 n. 311, e definisce indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931 n. 773.

## **Art. 2 - Definizioni**

1. Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente Regolamento :
  - a)** per luogo pubblico si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
  - b)** per luogo aperto al pubblico si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: pagamento di un biglietto per l'accesso);
  - c)** per luogo esposto al pubblico si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
  - d)** per spettacoli si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es.: cinema, teatro);
  - e)** per trattenimenti si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo);
  - f)** per manifestazioni temporanee si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell'arco dell'anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività; *L'assoggettabilità o meno di una manifestazione temporanea al controllo della Commissione dipende unicamente dalla tipologia e dalle caratteristiche della manifestazione e non dipende dal numero delle persone presenti; il limite di capienza di 100 persone, riportato in alcune normative riguarda unicamente aspetti legati alla assoggettabilità di una attività di pubblico spettacolo ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco e, quindi, riguarda un requisito separato e indipendente dalla attività della Commissione. (Guida tecnica n. 3 – ing. A. Lo Monaco)*
  - g)** per allestimenti temporanei si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
  - h)** per locali si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
  - i)** per spettacoli viaggianti si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile;
  - j)** per parchi di divertimento si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante;
  - k)** per parchi di divertimento permanenti si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco.

### Art. 3 - Campo di applicazione

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) esercita la propria attività riguardo a :
  - a) teatri (con capienza fino a 1300 persone);
  - b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1300 persone);
  - c) cinematografi (con capienza fino a 1300 persone);
  - d) cinema – teatri cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza fino a 1300 persone);
  - e) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone);
  - f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5000 persone);
  - g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1300 persone);
  - h) parchi di divertimento (con capienza fino a 5000 persone);
  - i) circhi (con capienza fino a 1300 persone);
  - j) luoghi all'aperto cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (con capienza fino a 5000 persone);
  - k) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza fino a 5000 persone);
  - l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5000 persone);
  - m) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5000 persone);
  - n) piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5000 persone);
  - o) auditori e sale convegno (con capienza fino a 1300 persone).
2. **Sono esclusi dal campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) :**
  - a) Luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e / o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali ( ad esempio : spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti ecc. organizzate di norma da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ma anche da privati). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a 80 cm e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico. (Guida Tecnica n. 3 – ing. A. Lo Monaco)  
Nel caso di manifestazioni di notevole rilevanza, il sindaco, autorità locale di pubblica sicurezza, potrà comunque assoggettare a vigilanza la manifestazione, avvalendosi della Commissione per il parere, la verifica e il controllo della manifestazione stessa.
  - b) Locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti.
  - c) Circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati.
  - d) Piccoli trattenimenti che si svolgono nell'esercizio pubblico dove la clientela accede solo per la consumazione.
  - e) Trattenimenti organizzati allo scopo di attirare la clientela, senza per ciò aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione.
  - f) Trattenimenti musicali allestiti occasionalmente e temporaneamente in locali pubblici dove l'attività principale è la ristorazione, e lo spettacolo rappresenta solo un'attività complementare di allietamento.
  - g) Pubblici esercizi nei quali il "Karaoke" viene installato alla stregua di un juke-box, o di un televisore, o di un apparecchio radio.
  - h) Sagre e fiere di cui al D.Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo.
  - i) Mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico prive di strutture per lo stazionamento del pubblico.
  - j) Palestre, scuole di danza o simili prive Impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

- k) Manifestazioni con attrazioni dello spettacolo viaggiante purché i gruppi di attrazioni non superino il numero 8. (Trattasi, infatti, di singole attrazioni installate e gestite in diretta responsabilità dei singoli gestori, in conformità alla circolare della Prefettura n. 10/A/91/U.A. del 15.11.1991).
3. Per i casi di cui alla lettere a), k) congiuntamente alla denuncia di inizio attività sostitutiva della licenza di cui all'art. 68 o 69 del R.D. n. 773/1931, deve essere presentata al Comune prima dell'inizio della manifestazione: la idoneità statica delle strutture allestite, la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati ai sensi della legge 46/90 a firma di tecnici abilitati, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. In particolare, per i casi di cui alla lettera k) devono essere presentata copia della licenza di esercizio delle singole attrazioni e copia della certificazione annuale di collaudo rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del punto 7.7 dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996. Il denunciante in sede di denuncia può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni di cui sopra in sede di controllo.

## **Art. 4 - Competenze**

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è competente ai sensi dell'art.80 del R.D. n.773/1931, per verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulti attribuita dall'art. 142 del R.D. n.635/1940 alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
2. In particolare la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) provvede a:
  - a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti.
  - b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni.
  - c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica.
  - d) Accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968, n. 337, ("Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (L. 7 febbraio 1992 n. 150 e L. 13 dicembre 1998 n. 426).
  - e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
  - f) Ratificare i pareri espressi dai membri delegati al sopralluogo dal Presidente ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 141-bis del R.D. n. 635/1940.
  - g) Stabilire, nell'ambito delle competenze e dei limiti fissati dall'art. 3 del presente Regolamento, l'entità del servizio di vigilanza dei vigili del fuoco in conformità alle disposizioni del D.M. 22.02.1996
3. Le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono richieste, anche ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS di competenza comunale in base all'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977, per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 (duecento) persone.
4. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all'art. 141, comma 2°, del Regolamento d'esecuzione del TULPS per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 (duecento) persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, firmata per presa visione anche dal committente, nella quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno ed il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.

## **Art. 5 - Composizione e nomina**

1. La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) è così composta:
  - a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
  - b) dal comandante del corpo di polizia municipale o suo delegato;
  - c) dal dirigente medico dell'Azienda ULSS o da un medico dallo stesso delegato;
  - d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;

- e) dal comandante provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;
  - f) da un esperto di elettrotecnica .
2. La Commissione può essere integrata con un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche o alle caratteristiche del locale o impianto da verificare, con il Presidente del CONI o suo delegato nel caso di impianti sportivi in relazione peraltro alle disposizioni di cui al D.M. del 18 marzo 1996 e con il Sovrintendente alle Belle Arti in caso di edificio con vincolo di cui al D.Lgs. 41/2004.
  3. A richiesta possono, inoltre, fare parte della Commissione:
    - a) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;
    - b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
  4. Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
  5. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal suo supplente. Il supplente può partecipare a tutte le sedute, ma ha diritto di voto solo quando ricopre la carica di Presidente.
  6. La Commissione è nominata dal Sindaco secondo quanto disposto dall'art.141 bis del R.D. 635/1940, rimane in carica per tre anni e, alla scadenza, continua ad operare fino alla nomina del nuovo organo collegiale.

### **Art. 6 - Luogo delle riunioni**

1. La Commissione si riunisce di norma presso la sala riunioni della sede comunale o nei luoghi di volta in volta indicati nella lettera di convocazione.

### **Art. 7 - Convocazione**

1. La Commissione è convocata dal Presidente o dal suo supplente con avviso scritto da inviare a cura del Segretario a tutti i componenti almeno 15 giorni prima della seduta o del sopralluogo, salvo motivati casi di urgenza per i quali il termine può essere ridotto.
2. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi al fine del rilascio della licenza vengono generalmente effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta dell'interessato, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.
3. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo di svolgimento della seduta o del sopralluogo e gli argomenti da trattare, può essere inviato anche a mezzo fax o per via telematica.
4. L'avviso è inviato, salva diversa indicazione, all'Ente, Organismo o Associazione di appartenenza del componente la Commissione Comunale, che provvederà a trasmetterlo al rappresentante designato.
5. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare, provvedono ad informare direttamente i rispettivi supplenti, affinché li sostituiscano.
6. Il richiedente il provvedimento finale, è sempre informato della convocazione e può partecipare alla riunione ed al sopralluogo della Commissione personalmente o tramite suoi rappresentanti muniti di delega che deve essere acquisita agli atti della Commissione, nonché presentare memorie e/o documenti.
7. L'interessato può partecipare alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere dovrà abbandonare la medesima.
8. Nel caso non sia indicato il termine entro cui si desidera che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle pratiche. Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno 30 giorni prima di tale data.
9. In via generale l'esame delle pratiche sarà effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.
10. Con la spedizione dell'ordine del giorno, l'intera documentazione tecnica relativa alla domanda è immediatamente consultabile, presso l'ufficio del segretario, da parte di tutti i membri della Commissione.

### **Art. 8 - Riunione**

1. Il parere favorevole della Commissione deve essere espresso all'unanimità qualora si tratti di locali o impianti di pubblico spettacolo di cui all'articolo 3 comma 1.  
Nel caso di manifestazioni temporanee, il parere favorevole deve essere reso con la maggioranza dei 2/3 dei membri presenti.

L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, se nominati, in quanto componenti non obbligatori e l'assenza dei membri aggregati non inficiano la validità della riunione.

2. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedure Civile.
3. Il presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato parere;
4. Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare;
5. La Commissione effettua i sopralluoghi, tenendo conto anche delle esigenze relative alle manifestazioni occasionali.

### **Art. 9 - Parere e votazione**

1. Il parere della Commissione relativo alle istanze esaminate in sede di riunione e/o di sopralluogo deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori, salve le ipotesi di cui ai commi seguenti, ed essere redatto su apposito verbale, firmato da tutti i componenti e affidato alla custodia dell'ufficio di segreteria.
2. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione Comunale si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda in sede di seduta a far pervenire il proprio parere al Presidente.
3. In caso di assoluto impedimento a prendere parte alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione Comunale (CCVLPS) da parte del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o di un suo delegato, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco delega un professionista iscritto negli elenchi di cui alla Legge n. 818/1984.  
Qualora il sopralluogo tecnico della CCVLPS non potesse essere effettuato in tempo utile per l'inizio della manifestazione (Il più delle volte il completamento degli allestimenti precede solo di poche ore l'inizio della manifestazione) il Sindaco, cui compete in linea generale l'onere del rilascio dell'agibilità, al fine di valutare nell'ambito dei propri poteri e competenze l'opportunità di autorizzare comunque la manifestazione, potrà acquisire agli atti certificazioni, sottoscritte da professionisti iscritti all'albo professionale e abilitati nel campo della prevenzione incendi (DM 25.3.1985; legge 818/84 – art. 1), attestanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, o quanto altro comunque ritenuto necessario per la sicurezza della manifestazione da svolgere.
4. La Commissione esprime parere articolato in relazione ai singoli argomenti trattati.

### **Art. 10 - Verbale di riunione**

1. Per ogni seduta o sopralluogo viene redatto, a cura del segretario, il verbale di riunione contenente una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.
2. Nel verbale sono anche riportati:
  - i nomi dei componenti presenti;
  - l'indicazione dell'eventuale presenza del richiedente il provvedimento finale o del suo delegato, nonché di eventuali altre persone ammesse alla riunione;
  - eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
  - eventuali dichiarazioni di voto;
  - tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente imposte dai componenti la Commissione.
3. Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e, e da tutti i componenti presenti.
4. Le relative decisioni sono comunicate all'interessato per iscritto (anche via fax o per posta elettronica).
5. Copia del verbale è tempestivamente consegnata all'Ufficio comunale preposto al rilascio delle relative autorizzazioni.

### **Art. 11 - Controlli di cui all'art. 141, 1° comma lett. e) del TULPS**

1. Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141/1° comma, lettera e) del TULPS.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141/bis, ultimo comma del regolamento del TULPS, tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente fanno, comunque, sempre parte i componenti della Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2° dell'art. 141 bis stesso (Dirigente medico o da medico suo delegato dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, Comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato); in mancanza del rappresentante dei Vigili del fuoco, è designato, in sua sostituzione, uno dei componenti della Commissione, scelto con riguardo alle caratteristiche del locale e delle strutture da controllare.
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, per iscritto al Presidente della Commissione, entro il termine fissato dalla Commissione con, se del caso, il suggerimento all'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da adottare.
4. Il Presidente, salvo casi urgenti e indifferibili, convoca la CCVLPS per ratificare l'esito del controllo effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo e trasmettere alle autorità competenti le risultanze conclusive della ratifica da approvarsi da parte della Commissione con apposito verbale.
5. Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

### **Art. 12 - Modalità e contenuto della domanda**

1. Ogni richiesta di intervento della Commissione deve essere indirizzata al Presidente della CCVLPS e presentata al Comune – Settore Attività Produttive e Sviluppo Economico:
  - a) **almeno 20 giorni prima** nel caso di parere su progetto (di nuova realizzazione o di ristrutturazione/modifica) relativo a locale di pubblico spettacolo permanente nell'ambito delle procedure relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive;
  - b) **almeno 15 giorni prima** nel caso di manifestazione avente carattere temporaneo.
2. Le istanze di cui ai punti a) e b), (fermo stando quanto già previsto per la presentazione delle domande allo Sportello Unico per le Attività produttive), devono essere presentate corredate dalla prescritta documentazione e dalla ricevuta di pagamento. La documentazione tecnica da allegare deve essere composta da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi a impianti, strutture e installazione. Dovrà essere prodotta anche copia del parere del Comando Vigili del Fuoco (o indicazione degli estremi di riferimento) qualora l'attività rientri tra quelle soggette al D.M. 16.02.1982, o si svolga in locali o aree per le quali è stato rilasciato un certificato prevenzione incendi. Ogni componente della Commissione secondo le rispettive competenze ha la facoltà di richiedere documentazione integrativa.
3. La Commissione Comunale può interrompere i termini di procedimento per carenze documentali o per approfondimenti che impediscono l'espressione del parere. Per esigenze di celerità, in caso di gravi carenze documentali riscontrate, il procedimento può essere immediatamente interrotto dal Settore competente. In caso di mancata ottemperanza entro il termine concesso per l'integrazione, la domanda è dichiarata irricevibile.

### **Art. 13 - Allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente**

1. Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al D.P.R. 311/2001 art. 141 comma 3, salvo che la Commissione Comunale non ritenga, che per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale di cui all'art. 141 bis abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni; quanto sopra deve essere avvalorato da dichiarazione resa congiuntamente, dal richiedente e dal tecnico incaricato, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000.
2. Il soggetto che richiede il rilascio della licenza deve far pervenire al Comune, prima dell'inizio della manifestazione, la dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e degli allestimenti installati, nonché la dichiarazione di conformità di tutti gli impianti realizzati a firma di tecnico abilitato. Il richiedente in sede di presentazione della domanda può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni citate in sede di controllo.
3. Nel caso di cui ai commi precedenti del presente articolo, il rilascio della licenza e gli effetti della stessa sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e condizioni per le quali era già stata concessa la agibilità, fatta sempre salva la possibilità per la Commissione di imporre nuove prescrizioni o condizioni in sede di esame progetto dell'istanza o di avvalersi delle facoltà di controllo che le competono.

### **Art. 14 - Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo con**

### **capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone**

1. Per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno 19/8/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Resta inteso che per le attività temporanee e permanenti con capienza superiore a 100 persone permane il rispetto delle normative in materia di sicurezza e antincendio.
2. La relazione da allegare alla domanda/denuncia deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea, e nel caso di parere su progetto (di nuova realizzazione o di ristrutturazione/modifica) relativo a locale di pubblico spettacolo permanente la relazione deve essere presentata nell'ambito delle procedure relative allo Sportello Unico per le Attività Produttive, e deve attestare il rispetto della normativa vigente (D.M. 19.08.1996 e succ. mod.); successivamente deve essere presentata al Comune prima dell'inizio dell'attività temporanea dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 46/90, a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti preesistenti. Il professionista in sede di denuncia/domanda può avvalersi della facoltà di esibire le documentazioni relative al corretto montaggio, le dichiarazioni di conformità ai sensi della L 46/1990 in sede di controllo.
3. Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi l'esame progetto resta, comunque, demandato alla competenza della Commissione.
4. Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

### **Art. 15 - Locali ed impianti (sia fissi che temporanei) con capienza complessiva superiore a 200 persone**

1. Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS dei locali e impianti fissi con capienza superiore a 200 persone, anche in caso di cambio gestione, dovrà essere presentata la domanda con le modalità di cui all'art. 12 del presente regolamento. Le verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla Commissione.
2. In caso di cambio di gestione, ove non siano state effettuate modifiche rispetto alla più recente verifica della Commissione, l'attività può proseguire con la semplice richiesta di volturazione nella quale si attesti la non effettuazione di interventi e/o modifiche, riferita anche agli impianti tecnologici. Resta, comunque, obbligatoria la verifica della Commissione comunale (CCVLPS) da effettuarsi entro il termine di 30 giorni.

### **Art. 16 - Immissione rumorose nelle manifestazioni di pubblico spettacolo a carattere temporaneo**

1. Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo del tipo: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, Luna Park, manifestazioni sportive con l'impiego di sorgenti sonore amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente, devono osservare le disposizioni di cui alla vigente normativa.

### **Art. 17 - Documentazione tecnica**

1. La CCVLPS provvederà a predisporre apposito elaborato inerente la documentazione tecnica da allegare alla domanda ai fini dell'espressione del parere di conformità dei progetti di cui all'art. 141 comma 1 lettera a) R.D. 6/5/1940 n. 635, nonché la documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle verifiche ed accertamenti da espletarsi in sede di sopralluogo.

### **Art. 18 - Compensi e spese di verifica e sopralluogo**

1. La Giunta Comunale può stabilire compensi a favore dei componenti della Commissione. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del richiedente e le modalità e i termini per il pagamento delle stesse sono fissate dalla Giunta Comunale.



2. Il mancato versamento delle descritte spese, comporta la non effettuazione delle verifiche.
3. Il costo del sopralluogo non è dovuto per quelle manifestazioni e/o spettacoli temporanei che vengono formalmente patrocinati dall'Amministrazione Comunale e i costi relativi sono sostenuti dalla medesima.

### **Art. 19 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.